

CITTÀ DI CATANZARO

DISCIPLINARE
PER L'ACCESSO, LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA DEI VEICOLI NELL'AREA PEDONALE URBANA E NELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO DEL CORSO MAZZINI

Approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 641 del 05/10/2026

ART. 1
OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente disciplinare regolamenta le condizioni, i criteri, le modalità e i limiti per l'accesso, il transito e la fermata dei veicoli a motore all'interno del Corso Mazzini, tratto compreso tra la Piazza Bernardino Grimaldi e la Piazza Cavour, sul quale si istituisce un'Area Pedonale Urbana (APU) ed in determinate fasce orarie una Zona a Traffico Limitato (ZTL).
2. Si considerano ricadenti nella APU/ZTL i fabbricati prospicienti il suddetto tratto di Corso Mazzini.
3. La limitazione del transito veicolare facilita ed incoraggia l'afflusso di persone, che hanno modo di incontrarsi e relazionarsi in un'area specificatamente dedicata alla gente, rendendo la zona più vitale ed incrementando la sostenibilità ambientale, economica e sociale del tessuto urbano, grazie ad una migliore fruizione degli spazi pubblici, con una visione della strada quale spazio condiviso dalle persone, favorendo una migliore qualità della vita.
4. La zona del centro storico destinata prioritariamente alla fruizione pedonale, oltre a tutela l'ambiente, migliora la sicurezza stradale e preserva il patrimonio urbano.

ART. 2
REGIME GENERALE DI CIRCOLAZIONE E DIVIETI

1. È istituita un'Area Pedonale Urbana (APU) ed una Zona a Traffico Limitato (ZTL) sul Corso Mazzini, relativamente al tratto compreso tra la Piazza Bernardino Grimaldi e la Piazza Cavour, secondo le seguenti fasce orarie di tutti i giorni solari:
   a) Vigenza APU: dalle ore 00:00 alle ore 5:30, dalle ore 9:30 alle ore 14:30 e dalle ore 16:30 alle ore 00:00;
   b) Vigenza ZTL: dalle ore 5:30 alle ore 9:30 e dalle ore 14:30 alle ore 16:30.
2. Nella APU/ZTL è vietata la circolazione, la fermata e la sosta di tutti i veicoli a motore, salvo le eccezioni espressamente previste dal presente Disciplinare o da ordinanze specifiche.
3. Salvo quanto diversamente specificato, la velocità massima consentita per i veicoli autorizzati a transitare all'interno della APU/ZTL è fissata in 10 km/h, i conducenti devono adottare ogni cautela a tutela dell'incolumità dei pedoni.

ART. 3
DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO MERCI

1. Le operazioni di carico e scarico merci a servizio delle attività economiche, produttive e commerciali ubicate all'interno della APU/ZTL sono consentite esclusivamente con autocarri di portata massima a pieno carico fino a 3,5 tonnellate e con le seguenti modalità e fasce orarie:
   a) Dal lunedì al sabato:
      - Fascia mattutina: dalle ore 05:30 alle ore 9:30;
      - Fascia pomeridiana: dalle ore 14:30 alle ore 16:30.
   b) domenica e giorni festivi:
      - Divieto assoluto di accesso per operazioni di carico e scarico merci.
2. È consentito l'accesso e il transito degli autocarri nelle suddette fasce orarie, con la previa registrazione del veicolo nella banca dati (White List) del Comando di Polizia Locale.
3. Durante le fasce orarie consentite, la sosta dei veicoli adibiti al carico e scarico è permessa per il tempo strettamente necessario all'effettuazione delle operazioni e comunque massimo per 30 (trenta) minuti con obbligo dell'indicazione dell'inizio della durata della sosta.

ART. 4
DISCIPLINA PER I RESIDENTI E DOMICILIATI

1. Ai residenti e domiciliati all'interno della APU/ZTL, è consentito l'accesso e il transito, con la previa registrazione di un solo veicolo nella banca dati (White List) del Comando di Polizia Locale, esclusivamente nelle fasce orarie della ZTL, non è consentito il transito nelle fasce orarie dell'APU, ad eccezione dei soli casi di comprovata forza maggiore o emergenza debitamente documentate.
2. Si considerano ricadenti nella APU/ZTL i fabbricati prospicienti il tratto di Corso Mazzini compreso tra la Piazza Bernardino Grimaldi e la Piazza Cavour.
3. All'interno della APU/ZTL per i veicoli dei residenti/domiciliati autorizzati al transito è consentita esclusivamente la fermata per il tempo strettamente necessario alla salita e discesa di persone o la breve sosta per il carico e scarico di bagagli/masserizie per un tempo massimo di 15 (quindici) minuti con obbligo dell'indicazione dell'inizio della durata della sosta.

ART. 5
DISCIPLINA PER I TITOLARI DI ATTIVITA' COMMERCIALI O PROFESSIONALI

1. Ai titolari di attività commerciali ed economiche ed ai titolari di studi medici o professionali ubicati all'interno della APU/ZTL, è consentito l'accesso e il transito, con la previa registrazione di un solo veicolo nella banca dati (White List) del Comando di Polizia Locale, esclusivamente nelle fasce orarie della ZTL, non è consentito il transito nelle fasce orarie dell'APU, ad eccezione dei soli casi di comprovata forza maggiore o emergenza debitamente documentate.
2. All'interno della APU/ZTL per i veicoli autorizzati al transito è consentita esclusivamente la fermata o la breve sosta per un tempo massimo di 15 (quindici) minuti con obbligo dell'indicazione dell'inizio della durata della sosta.

ART. 6
DISCIPLINA PARTICOLARE PER LA FARMACIA UBICATA NELL'AREA PEDONALE

1. Al fine di contemperare le esigenze di tutela dell'Area Pedonale con la natura di presidio sanitario di pubblico servizio svolto dalla farmacia sita al suo interno, si stabilisce quanto segue:
   a) Rifornimento Ordinario (Grossisti e Distributori Farmaceutici):
      Ai veicoli di proprietà o in uso alle società di distribuzione e ingrosso farmaceutico, preventivamente accreditati presso il Comando di Polizia Locale, è consentito l'accesso, il transito e la fermata/sosta breve della durata massima di 15 (quindici) minuti con obbligo dell'indicazione dell'inizio della durata della sosta durante le fasce orarie della ZTL.
   b) Consegne d'urgenza e farmaci salvavita:
      Qualora si renda necessario, al di fuori delle fasce orarie previste per il rifornimento ordinario, il recapito urgente di farmaci salvavita e/o indifferibili l'accesso è consentito con l'obbligo da parte del titolare della farmacia di comunicazione al Comando di Polizia Locale, entro le 48 ore successive al transito, della targa del veicolo, corredando la richiesta con idonea documentazione comprovante l'urgenza.
   c) Accesso dell'utenza nella APU/ZTL in orari di chiusura ordinaria delle farmacie e con apertura per turno notturno o festivo della farmacia ubicata nella APU/ZTL:
      Negli orari di chiusura ordinaria delle farmacie, con turno di apertura notturno o festivo della farmacia ubicata nella APU/ZTL è consentito il transito e la fermata/sosta breve della durata massima di 15 (quindici) minuti, con obbligo indicazione dell'inizio della durata della sosta, ai veicoli diretti alla farmacia per l'acquisto urgente e indifferibile di farmaci o presidi sanitari.

d) Regolarizzazione della comunicazione delle targhe dei veicoli dell'utenza transitati nella APU/ZTL in orari di chiusura ordinaria delle farmacie e con apertura per turno notturno o festivo della farmacia ubicata nella APU/ZTL:
Il titolare della farmacia dovrà, entro le 48 ore successive ai transiti dei veicoli dell'utenza, dare comunicazione al Comando di Polizia Locale dell'elenco sintetico delle targhe degli utenti serviti in emergenza durante il turno, attestandone l'urgenza.

ART. 7
DISCIPLINA PER I CLIENTI DI ATTIVITA' RICETTIVE

1. È consentito l'accesso e il transito dei veicoli delle persone che devono raggiungere per alloggiare nelle attività ricettive ubicate nella APU/ZTL al fine di scaricare o caricare bagagli, con la possibilità di effettuare la fermata/sosta breve della durata massima di 15 (quindici) minuti, con obbligo della indicazione dell'inizio della durata della sosta, previa registrazione del veicolo nella banca dati (White List) del Comando di Polizia Locale.

ART. 8
VEICOLI DELLE FORZE DI POLIZIA, DI SOCCORSO E DEI SERVIZI PUBBLICI

1. È consentito l'accesso il transito e la sosta ai veicoli appartenenti:
   a) Forze di Polizia;
   b) Ambulanze per soccorso sanitario;
   c) Vigili del Fuoco;
   d) Porta valori in servizio per la Banca d'Italia e gli istituti di credito presenti sul Corso Mazzini.
2. È consentito l'accesso, il transito e la sosta dei veicoli adibiti alla raccolta dei rifiuti e impiegati per lo spazzamento stradale nelle seguenti fasce orarie:
   a) dalle ore 04:00 alle ore 09:30;
   b) dalle ore 14:30 alle ore 16:30.
3. È consentito l'accesso, il transito e la sosta dei veicoli dei servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, telecomunicazioni) esclusivamente durante le fasce orarie di validità della ZTL.
   Per interventi urgenti di ripristino dei servizi, da effettuarsi negli orari di validità dell'APU, entro le 48 ore successive al transito dovrà pervenire comunicazione al Comando di Polizia Locale della targa del veicolo intestato alla Società di servizi con allegata documentazione comprovante l'urgenza.
4. È consentito l'accesso, il transito e la sosta dei veicoli di servizio dell'Amministrazione Comunale durante le fasce orarie di validità della ZTL. Per interventi urgenti da effettuarsi negli orari di validità dell'APU entro le 48 ore successive al transito, il Dirigente del Settore Comunale dovrà far pervenire comunicazione al Comando di Polizia Locale della targa del veicolo intestato all'Ente, attestandone l'urgenza.

ART. 9
DISCIPLINA PER LE PERSONE CON DISABILITÀ

1. I veicoli con a bordo persone con limitata o impedita capacità motoria, titolari di regolare Contrassegno Unificato Disabili Europeo (CUDE), possono accedere nelle fasce orarie di validità della ZTL - dalle ore 5:30 alle ore 9:30 e dalle ore 14:30 alle ore 16:30 – previa registrazione della targa del veicolo nella banca dati (White List) del Comando di Polizia Locale.
2. Fuori dagli orari di vigenza della ZTL, per urgenti necessità di transito il titolare di Contrassegno Unificato Disabili Europeo (CUDE), deve preventivamente dare comunicazione al Comando di Polizia Locale della targa del veicolo su cui sarà a bordo, corredata dalle motivazioni dell'urgenza.

3. Per i casi di assoluta emergenza sanitaria per i quali non si riesce a dare la comunicazione preventiva di cui al precedente punto 2, entro le 48 ore successive al transito dovrà pervenire comunicazione al Comando di Polizia Locale della targa del veicolo transitato, con allegata documentazione comprovante l'emergenza sanitaria riferita al titolare di Contrassegno Unificato Disabili Europeo (CUDE).
4. È consentito, previa registrazione della targa del veicolo nella banca dati (White List) del Comando di Polizia Locale, l'accesso e il solo transito dei veicoli con a bordo persona con limitata o impedita capacità motoria, titolare di regolare Contrassegno Unificato Disabili Europeo (CUDE), per raggiungere i locali della ristorazione ubicati nella APU/ZTL, con la possibilità di effettuare la sola fermata, ma non la sosta, al fine di consentire la discesa o la salita della persona disabile.

ART. 10
DISCIPLINA ACCESO PER INTERVENTI TECNICI DI RIPARAZIONE O CONSEGNA DI GRANDI ELETTRODOMESTICI, PESANTI ARREDI O BENI DI NOTEVOLI DIMENSIONI

1. Nelle fasce orarie di validità della ZTL - dalle ore 5,30 alle ore 9:30 e dalle ore 14:30 alle ore 16:30 – è consentito l'accesso dei veicoli che devono effettuare presso edifici ubicati all'interno della APU/ZTL interventi di riparazione/manutenzione oppure consegna di grandi elettrodomestici, pesanti arredi o altri beni di notevoli dimensioni, previa registrazione della targa del veicolo nella banca dati (White List) del Comando di Polizia Locale.
2. Durante le fasce orarie consentite, la sosta dei suddetti veicoli è permessa per il tempo strettamente necessario all'effettuazione degli interventi o consegne e comunque massimo per 30 (trenta) minuti, con obbligo dell'indicazione dell'inizio della durata della sosta.
3. Per i soli interventi di riparazione/manutenzione, nel caso di assoluta emergenza per cui l'intervento non possa essere ritardato ed effettuato nelle fasce orarie di vigenza della ZTL, occorre dare preventiva comunicazione al Comando di Polizia Locale della targa del veicolo con descrizione dell'urgenza ed entro 48 ore successive all'intervento occorre produrre al Comando di Polizia Locale documentazione comprovante l'urgenza dell'intervento di riparazione/manutenzione.

ART 11
REGISTRAZIONE TARGHE VEICOLI PER ACCESSI E INFORMAZIONI

1. Per registrare le targhe dei veicoli che accedono alla AP/ZTL occorre inviare una comunicazione all'indirizzo mail o pec specificatamente dedicati e pubblicati sul sito dell'Ente.
2. Per informazioni sulla disciplina della AP/ZTL si può consultare il sito dell'Ente.
3. Per ulteriori informazioni si può contattare il Comando di Polizia Locale.

ART. 12
SANZIONI E NORME FINALI

1. Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni alle disposizioni del presente Disciplinare e dell'Ordinanza applicativa sono punite ai sensi del vigente Codice della Strada.
2. L'accertamento delle violazioni potrà avvenire anche mediante l'ausilio di sistemi di rilevazione automatizzata degli accessi (Varchi APU/ZTL).